



TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

IL GIUDICE

- rilevato che l'istante ha chiesto di essere autorizzato ad eseguire le ricerche previste dall'art. 492 *bis* c.p.c.;
- rilevato, peraltro, che l'art. 19 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, che ha introdotto la misura richiesta, al comma 6 stabilisce che *le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*
- rilevato, inoltre, che l'art. 155 *quater* disp. att. c.p.c. precisa che *con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al ((secondo comma)) dell'articolo 492-bis del codice;*
- ritenuto che, in difetto del citato decreto ministeriale, l'istanza del ricorrente sia inammissibile;
- ritenuto che la qualità della parte non rilevi ai fini che interessano, giacché è la mancanza –sul piano oggettivo– della previsione dei *casi, dei limiti e de le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati* che impedisce il ricorso alle ricerche;

dichiara



l'inammissibilità dell'istanza che precede.

Cagliari, 26 marzo 2015

dott. Enzo Luchi

